

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria**

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE IVI INCLUSA LA MODIFICA DELL'ARTICOLO DELL'ARTICOLO 4 DISCIPLINANTE LA DURATA DELLA SOCIETÀ: DELIBERE CONSEQUENTI.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifiche dello statuto sociale di Mittel S.p.A..

La proposta di modifiche comportano in via generale *(i)* una rubricazione degli articoli attraverso la loro suddivisione in Titoli, ciò anche al fine di agevolarne la consultazione, *(ii)* una riorganizzazione dello stesso e *(iii)* minori modifiche di forma.

La proposta contempla altresì modifiche che consentono di uniformare il testo alle previsioni legislative e regolamentari vigenti, oltre a raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (il "**Codice di Autodisciplina**") al quale Mittel S.p.A. aderisce. In tale casistica rientrano le modifiche di cui agli **Articoli 5,8,9,11,13,14,15 e 26** (per la cui consultazione si rimanda all'Allegato 2) nella loro attuale numerazione.

Proposta di modifiche inerenti disposizioni legislative/regolamentari

Articolo 5 (Articolo 14 nella nuova numerazione proposta): Vi si propone, con riferimento ai requisiti per la carica di consigliere di amministrazione, di integrare la previsione statutaria facendo riferimento alla normativa anche regolamentare, nonché ai requisiti di indipendenza dettati dal Codice di Autodisciplina, al quale la Società aderisce.

Articolo 8 (Articolo 22 nella nuova numerazione proposta): Vi si propone di dettagliare a livello statutario talune prerogative spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce dei criteri e principi applicativi di cui al Codice di Autodisciplina al quale la Società aderisce. Vi si propone altresì il solo spostamento del testo riguardante la figura del Segretario all'Articolo 25 di nuova numerazione.

Articolo 9 (Articolo 19 nella nuova numerazione proposta): Vi si propone di agevolare le modalità di convocazione delle riunioni di Consiglio di Amministrazione prevedendo l'invio di un messaggio di posta elettronica, in luogo della lettera raccomandata. Vi si propone altresì lo spostamento del testo riguardante i doveri di informazione degli organi delegati all'Articolo 29 di nuova numerazione, al quale si rinvia e nel quale, altresì Vi si propone di inserire un'apposita previsione atta a garantire adeguati flussi informativi in favore del Consiglio di Amministrazione da parte degli organi delegati, sulla base di quanto previsto dall'art. 2381 cod. civ. nonché dal Codice di Autodisciplina. Vi si propone altresì lo spostamento del testo riguardante il Dirigente Preposto all'Articolo 27 di nuova numerazione, al quale si rinvia e nel quale altresì Vi si propone di meglio definire i poteri e le modalità di attribuzione del compenso del Dirigente Preposto.

Articolo 11: Vi si propone lo spostamento delle disposizioni riguardanti *(i)* gli Amministratori Delegati all'Articolo 23 di nuova numerazione, *(ii)* il Direttore Generale all'Articolo 26 di nuova numerazione, *(iii)* i Rappresentanti e Procuratori all'Articolo 28 di nuova numerazione, *(iv)* Doveri di Informazione all'Articolo 29 di nuova numerazione e ciò per consentire maggiore razionalità del testo e comodità di consultazione. Nello specifico, nel richiamare qui di seguito il contenuto degli articoli di nuova numerazione sopra citati, si precisa che:

- (i) Articolo 23: lo spostamento di cui sopra non comporta alcuna modifica al testo vigente;
- (ii) Articolo 26: Vi si propone di precisare le prerogative del Direttore Generale;
- (iii) Articolo 28: Vi si propone di attribuire poteri di rappresentanza, in via disgiunta, oltre che agli Amministratori Delegati (sulla scorta di quanto già previsto *sub* Articolo 11 nella vigente formulazione), anche al Direttore Generale (se nominato), nei limiti dei poteri di cui è investito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 (Articolo 24 nella nuova numerazione proposta): Vi si propone una nuova formulazione in materia di determinazione dei compensi al fine di renderla aderente all'effettiva prassi adottata dalla società in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione. Vi si propone di meglio precisare le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri, anche in linea con quanto previsto dall'art. 2389, terzo comma, cod. civ. per i consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 14 (Articoli 8 e 9 nella nuova numerazione proposta): oltre a modifiche di forma e a uno spostamento dei singoli commi, Vi si propone di rimettere al Consiglio di Amministrazione, all'atto della convocazione di ciascuna assemblea, la valutazione in merito all'opportunità di avvalersi della previsione di cui all'art. 2369 cod. civ., secondo cui nelle società quotate, se lo statuto non dispone diversamente, le assemblee si tengono in unica convocazione, oltre a modifiche minori per uniformare il testo alle previsioni di cui agli artt. 125-*bis* TUF e 84 Regolamento Emittenti. Quanto all'Articolo 9 nella nuova numerazione proposta, disciplinante il diritto di intervento, voto e rappresentanza, Vi si propone di (i) uniformare maggiormente il dettato statutario a quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 6, TUF, secondo cui "*la delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega*", (ii) inserire la modifica di cui all'Articolo 9.3, nella nuova numerazione proposta, in conformità a quanto stabilito all'art. 135-*undecies* TUF.

Articolo 15 (Articoli 10, 11 e 15 nella nuova numerazione proposta): Vi si propone di spostare il primo e secondo comma rispettivamente all'Articolo 11.1 e 11.2 della nuova numerazione proposta "*Costituzione e validità delle deliberazioni*", i quali altresì prevedono minori proposte di modifica. Vi si propongono modifiche minori, visibili nel nuovo Articolo 10, che meglio precisino le disposizioni normative di cui all'art. 126-*bis* TUF. Con riferimento all'Articolo 15 di nuova numerazione si precisa che lo stesso, oltre ad accogliere la sezione inerente le modalità di nomina indicate nell'Articolo 15 di vigente numerazione, prevede la possibilità, che Vi si propone, di presentare le liste mediante mezzi di comunicazione a distanza che saranno indicati nell'avviso di convocazione. Quanto alla pubblicazione delle liste, Vi si propone, altresì di introdurre una formulazione maggiormente in linea con quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF. Si sottopone alla Vostra attenzione la proposta facente riferimento alla quota di partecipazione che dà diritto alla presentazione di liste di candidati per il Consiglio di Amministrazione di Amministrazione, riguardo alla quale Vi si propone una formulazione statutaria che tenga conto della percentuale determinata da Consob ai sensi degli articoli 147-*ter* TUF e 144-*quater* Regolamento Emittenti, che, attualmente, per la Vostra società è pari al 4,5% del capitale sociale, anziché al 2,5% come previsto nel vigente statuto. In aggiunta si propone di precisare nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

anche il riferimento al limite al cumulo degli incarichi, affinché gli azionisti che presentino le liste di candidatura possano valutare il rispetto di tale limite stabilito dalla Società con proprio regolamento.

Articolo 26 (Articoli 30, 31, 32 e 33 nella nuova numerazione proposta): analogamente alle proposte di modifica che Vi sono state rappresentate nella descrizione del vigente Articolo 15, anche con riferimento alla presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale, Vi si propone di fare riferimento alla percentuale determinata da Consob ai sensi degli artt. 147-*ter* TUF e 144-*quater* Regolamento Emittenti, che, attualmente, per la Vostra società è pari al 4,5% del capitale sociale, anziché al 2,5% come previsto nel vigente statuto. Inoltre Vi si propone, di presentare le liste mediante mezzi di comunicazione a distanza, che saranno indicati nell'avviso di convocazione. Quanto alla pubblicazione delle liste, Vi si propone, altresì di introdurre una formulazione maggiormente in linea con quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF.

Proposte di modifica per variazioni minori

Articolo 16 (Articolo 11.3 nella nuova numerazione proposta): Vi si propone di inserire il riferimento alle votazioni "*a scrutinio segreto*" anziché "*a schede segrete*" poiché appare più appropriato.

Articolo 17 (Articolo 12 nella nuova numerazione proposta): per maggiore organicità del testo, Vi si propone di prevedere le modalità di notifica elettronica della delega *sub* Articolo 9.3 nella nuova formulazione recante la disciplina della rappresentanza in assemblea.

Articoli 19, 20 e 21 (Articolo 6 nella nuova numerazione proposta): Vi si propone un raggruppamento delle previsioni statutarie vigenti nell'Articolo 6 di nuova numerazione nel quale disciplinare ogni previsione statutaria afferente le azioni.

Articoli 23 e 25 primo comma (Articolo 34 nella nuova numerazione proposta): Vi si propone un raggruppamento delle previsioni statutarie vigenti nell'Articolo 34 di nuova numerazione nel quale disciplinare ogni previsione statutaria afferente l'esercizio sociale e il bilancio di esercizio.

Proposta di modifiche inerenti la proroga della durata della Società e l'esclusione del diritto di recesso

Articolo 4 (Articolo 4 nella nuova numerazione proposta): Vi si propone la seguente nuova formulazione "*la durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100*". Tale modifica rientra nelle fattispecie di cui all'art. 2437, secondo comma, lett. a), cod.civ. (proroga del termine) disciplinante il diritto di recesso spettante ai soci che non concorrano alla deliberazione.

Analogamente, rimane salva la facoltà da parte vostra di esercitare tale diritto ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. e), cod.civ. ("*eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto*") anche con riferimento alla proposta di inserimento dell'**art. 37** di nuova numerazione nel quale è prevista l'esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Per le modalità del diritto di recesso, si rimanda al paragrafo che segue.

Diritto di recesso

Il diritto di recesso è riconosciuto agli azionisti che non hanno concorso alla odierna deliberazione dell'Assemblea straordinaria riguardante le modifiche del vigente statuto sociale e, più precisamente, la proroga della durata della Società sino al 31 dicembre 2100 così come l'inserimento della previsione – nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 2437, comma 2, cod.civ. - dell'esclusione del diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (i) la proroga del termine di durata della Società nonché (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni a trasformazione della Società.

Le azioni possedute per le quali è esercitato il diritto di recesso devono essere depositate presso la sede sociale (art. 2437-*bis* cod.civ.).

Ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3, cod.civ. il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Il valore di liquidazione è reso noto con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul sito internet della Società (www.mittel.it).

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio di recesso che non possano essere definite prima dello svolgimento dell'Assemblea straordinaria saranno rese note con le modalità e nel rispetto dei tempi indicati dalle disposizioni vigenti, provvedendo alla pubblicazione dei relativi avvisi sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul sito internet della Società (www.mittel.it).

Il recesso deve essere esercitato mediante apposita comunicazione alla Società nella forma della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro 15 (quindici) giorni dal giorno dell'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese; tale data sarà comunicata agli azionisti mediante comunicato stampa e avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

La comunicazione di recesso deve indicare le generalità dell'azionista recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e il numero delle azioni per le quali l'azionista intende recedere.

Gli amministratori devono offrire in opzione le azioni degli azionisti recedente agli altri azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta in opzione deve essere depositata dalla Società presso il Registro delle Imprese.

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta, reso noto mediante comunicato stampa e avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul sito internet della Società (www.mittel.it).

A coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, è riconosciuto un diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inopiate (art 2437-*quater*, comma 3, cod. civ.).

Qualora le azioni degli azionisti recedenti non siano state acquistate, in tutto o in parte, dagli altri azionisti, le stesse saranno collocate tramite offerta nei mercati regolamentati (art 2437-*quater*, comma 4, cod. civ.).

In caso di mancato collocamento delle azioni oggetto di recesso nell'ambito delle procedure sopra descritte, l'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ. prevede il rimborso mediante acquisto da parte dell'emittente.

Milano, 19 novembre 2015

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(prof. Franco Dalla Sega)

STATUTO MITTEL S.P.A.

ARTICOLATO	
TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
	Titolo I Denominazione, Oggetto, Sede e Durata della Società
<p>Art. 1 La Società costituita a Milano con atto 8 giugno 1885 a rogito del Notaio Antonio Lazzati, già denominata "Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo" e successivamente "Mittel Società Industriale Mediterranea S.p.A." o, in forma abbreviata, "Mittel S.p.A." assume la denominazione di "MITTEL S.p.A.".</p> <p>Essa ha per oggetto:</p> <p>a) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in società, enti, consorzi, compresi quelli aventi lo scopo di agevolare il risanamento finanziario delle imprese, od associazioni, italiani ed esteri;</p> <p>b) il finanziamento, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale di società, enti, consorzi od associazioni italiani ed esteri;</p> <p>c) la compravendita, il possesso, la permuta, la gestione e il collocamento, direttamente o mediante partecipazione a sindacati e ad appositi consorzi, di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri;</p> <p>d) la compravendita, la permuta, la locazione, l'intermediazione e l'amministrazione di immobili;</p> <p>e) la locazione finanziaria di beni mobili ed immobili;</p> <p>f) l'esercizio di attività di progettazione e costruzione di opere e di impianti.</p> <p>Nell'ambito dell'oggetto sociale sopra delineato la</p>	<p>Art. 1 - Denominazione La Società costituita a Milano con atto 8 giugno 1885 a rogito del Notaio Antonio Lazzati, già denominata "Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo" e successivamente "Mittel Società Industriale Mediterranea S.p.A." o, in forma abbreviata, "Mittel S.p.A." assume la denominazione di "MITTEL S.p.A.".</p> <p>Essa ha per oggetto:</p> <p>Art. 2 - Oggetto sociale 2.1 La Società ha per oggetto:</p> <p>a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in società, enti, consorzi, compresi quelli aventi lo scopo di agevolare il risanamento finanziario delle imprese, o associazioni, italiani ed esteri;</p> <p>b) il finanziamento, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale di società, enti, consorzi o associazioni italiani ed esteri;</p> <p>c) la compravendita, il possesso, la permuta, la gestione e il collocamento, direttamente o mediante partecipazione a sindacati e ad appositi consorzi, di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri;</p> <p>d) la compravendita, la permuta, la locazione, l'intermediazione e l'amministrazione di immobili;</p> <p>e) la locazione finanziaria di beni mobili e immobili;</p> <p>f) l'esercizio di attività di progettazione e costruzione di opere e di impianti.</p> <p>2.2 Nell'ambito dell'oggetto sociale sopra delineato la</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>Società può compiere ogni altra operazione necessaria ed utile per il raggiungimento dei fini sociali, ivi comprese: la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, sia personali sia reali.</p> <p>E' tassativamente esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico ed ogni attività riservata per legge.</p> <p>Le attività di concessione di finanziamenti, di collocamento di titoli pubblici e privati e di locazione finanziaria di beni mobili ed immobili può essere esercitata esclusivamente nell'ambito del Gruppo di appartenenza.</p>	<p>Società può compiere ogni altra operazione necessaria e utile per il raggiungimento dei fini sociali, ivi comprese la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, sia personali sia reali.</p> <p>2.3 E' tassativamente esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico e ogni attività riservata per legge.</p> <p>2.4 Le attività di concessione di finanziamenti, di collocamento di titoli pubblici e privati e di locazione finanziaria di beni mobili e immobili può possono essere esercitate esclusivamente nell'ambito del Gruppo di appartenenza.</p>
<p>Art. 2</p> <p>La Società ha sede in Milano.</p> <p>Possono essere istituite e soppresse succursali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e all'estero.</p>	<p>Art. 3 - Sede</p> <p>3.1 La Società ha sede in Milano.</p> <p>3.2 Possono essere istituite e soppresse succursali, agenzie e uffici sia amministrativi e sia di rappresentanza in Italia e all'estero.</p>
<p>Art. 3</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 87.907.017 diviso in n. 87.907.017 azioni da nominali Euro 1 cadauna.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 26 luglio 2012 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dalla data della predetta delibera: (i) di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 50 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto; (ii) di determinare il valore nominale dei titoli obbligazionari, il tasso e la durata del prestito, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, nonché tutte le altre modalità e condizioni del prestito stesso e per l'effetto, (iii) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle emittende obbligazioni.</p> <p>Si segnala che l'Articolo 3 dello statuto vigente è ora rubricato sub Articolo 5</p>	
<p>Art. 4</p> <p>La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2020.</p>	<p>Art. 4 - Durata</p> <p>4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2020 <u>31 dicembre 2100</u>.</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

	<p style="text-align: center;">Titolo II Capitale sociale, azioni e obbligazioni</p>
	<p>Art. 5 - Capitale Sociale</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 87.907.017 diviso in n. 87.907.017 azioni da nominali Euro 1 cadauna.</p> <p>5.2. L'Assemblea straordinaria del 26 luglio 2012 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dalla data della predetta delibera: (i) di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 50 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto; (ii) di determinare il valore nominale dei titoli obbligazionari, il tasso e la durata del prestito, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione, nonché tutte le altre modalità e condizioni del prestito stesso e per l'effetto, (iii) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, a servizio della conversione delle emittende obbligazioni.</p>
<p>Art. 19</p> <p>Le azioni sono nominative o al portatore nei casi consentiti dalla legge. Possono essere create, nei limiti di legge, diverse categorie di azioni, anche senza diritto di voto, differenziate nei diritti ad esse pertinenti.</p> <p>Art. 20</p> <p>Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato: in mancanza di che ogni atto comunicato dalla Società ad uno dei comproprietari è efficace nei confronti di tutti.</p> <p>Art. 21</p> <p>Ogni azione è indivisibile. Il possesso di una azione importa piena adesione al presente Statuto.</p>	<p>Art. 6 - Azioni</p> <p>6.1 Le azioni sono nominative o al portatore nei casi consentiti dalla legge. Possono essere create La Società può emettere, nei limiti di legge, diverse categorie di azioni, anche senza diritto di voto, differenziate nei diritti a esse pertinenti.</p> <p>6.2 Nel caso di comproprietà di una azione di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato: in mancanza di che, ogni atto comunicato dalla Società a uno dei comproprietari è efficace nei confronti di tutti.</p> <p>6.3 Ogni azione è indivisibile. Il possesso di un'azione importa piena adesione al presente Statuto.</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>Art. 22 La società può emettere in ogni tipologia consentita obbligazioni anche convertibili in azioni sociali. La competenza ad emettere obbligazioni non convertibili o senza warrant su azioni sociali di nuova emissione spetta agli amministratori nel rispetto delle forme e degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.</p>	<p>Art. 7 - Obbligazioni 7.1 La società può emettere in ogni tipologia consentita obbligazioni anche convertibili in azioni sociali. 7.2 La competenza ad emettere obbligazioni non convertibili o senza warrant su azioni sociali di nuova emissione spetta agli amministratori nel rispetto delle forme e degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.</p>
	<p>Titolo III Assemblee</p>
<p>Art. 14 L'assemblea può aver luogo anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale purché in Italia. Si segnala che il comma 1 è ora rubricato sub Articolo 8.5 L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, nonché ancora, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su un quotidiano a diffusione nazionale e può prevedere in sede straordinaria anche una terza convocazione. Si segnala che il comma 2 è ora rubricato sub Articolo 8.7 Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge, con la precisazione che per l'intervento in assemblea deve pervenire alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i predetti termini purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. L'assemblea ordinaria si riunisce comunque ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro centoottanta giorni dalla stessa quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze lo</p>	<p>Art. 8 - Convocazione 8.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie a essa attribuite dalle vigenti disposizioni di legge. 8.2 L'Assemblea ordinaria si riunisce comunque ogni <u>è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e al massimo entro centoottanta giorni dalla stessa quando, . Quando,</u> a giudizio del Consiglio di Amministrazione e ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze lo richiedano, <u>tale termine è elevato fino a un massimo di 180 giorni.</u> 8.3 L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. 8.4 <u>Le assemblee ordinarie e straordinarie della società si tengono in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si svolgano in più convocazioni.</u> 8.5 L'Assemblea può aver luogo anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale purché in Italia. 8.6 <u>L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e deve contenere le ulteriori informazioni previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.</u> 8.7 L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

richiedano.

Si segnala che il comma 3 fino alla parola "della singola convocazione" è ora rubricato sub Articolo 9.1

Si segnala che il comma 3 dalla parola "L'assemblea ordinaria" è ora rubricato sub Articolo 8.2

termini di legge sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ~~nonché ancora, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su un quotidiano a diffusione nazionale e può prevedere in sede straordinaria anche una terza convocazione.~~ ivi inclusa la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale deciso dagli amministratori.

Art. 9 - Intervento, voto e rappresentanza

9.1 Il diritto di intervento e ~~la rappresentanza e voto~~ in assemblea ~~sono~~ è regolato dalla legge e dai regolamenti vigenti, con la precisazione che per l'intervento in assemblea deve pervenire alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ~~in prima convocazione~~ in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso di eventuali convocazioni successive. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i predetti termini purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

9.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere a una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

9.3 La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

	<p><u>giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</u></p>
<p>Art. 15 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge. Si segnala che il comma 1 è ora rubricato sub Articolo 11.1 Quando la legge non dispone diversamente, esse, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli intervenuti, sono prese a maggioranza assoluta dei voti escludendosi dal computo le azioni dei titolari dei diritti di voto astenuti. Si segnala che il comma 2 è ora rubricato sub Articolo 11.2 I titolari dei diritti di voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti da essi proposti. Il termine è ridotto a 5 giorni nel caso di convocazione ai sensi degli articoli 125bis, comma 3, e 104, comma 2, del D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni. Si segnala che il comma 3 è ora inserito nel rubricato Articolo 10.1 Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a 7 giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono l'integrazione</p>	<p>Art. 10 - Integrazione dell'ordine del giorno 10.1 Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, i titolari dei diritti di voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Il termine è ridotto a 5 giorni nel caso di convocazione ai sensi degli articoli 125-bis, comma 3, e 104, comma 2, del D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni. 10.2 Delle Le integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo è data notizia <u>così come la presentazione di ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno sono pubblicate</u> nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a 7 giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e consegnano un'apposita relazione nei termini e secondo i modi previsti dalla vigente disciplina. Art. 11 - Costituzione e validità delle deliberazioni 11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge. <u>Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si</u></p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

dell'ordine del giorno predispongono e consegnano una apposita relazione nei termini e secondo i modi previsti dalla vigente disciplina.

Si segnala che il comma 4 è ora inserito nel rubricato Articolo 10.2

Prosegue l'Articolo 15 dal comma 5

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina *pro-tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, singolarmente o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor misura eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositati:

(i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la

applicano, rispettivamente, l'art. 15 e l'art. 31.

11.2 Quando la legge non dispone diversamente esse, **le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria**, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli intervenuti, sono prese a maggioranza assoluta dei voti escludendosi dal computo le azioni dei titolari dei diritti di voto astenuti.

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche;

(ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia in alcun modo collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate:

- non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro-tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro-tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere menzionato;

- non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente, secondo l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto, sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina *pro-tempore* vigente inerente all'equilibrio tra

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

generi. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Si segnala che il testo dal comma 5 fino al comma 15 è ora inserito nel rubricato Articolo 15

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. secondo quanto di seguito indicato e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi:

a) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nomina i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla stessa lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando il medesimo criterio;

b) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque qualora non sia possibile rispettare quanto disposto dalla lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro-tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro-tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Si segnala che il testo dal comma 16 fino alla fine (ultima parola: "all'equilibrio tra generi") è ora inserito nel rubricato Articolo 16.2

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>Art. 16</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, a meno che un diverso sistema di votazione venga richiesto da tanti titolari del diritto di voto che rappresentino non meno della metà delle azioni presenti in Assemblea. Non sono comunque mai ammesse le votazioni a schede segrete.</p>	<p>11.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, a meno che un diverso sistema di votazione venga <u>sia</u> richiesto da tanti titolari del diritto di voto che rappresentino non meno della metà delle azioni presenti in Assemblea. Non sono comunque mai ammesse le votazioni a schede segrete <u>a scrutinio segreto</u>.</p>
<p>Art. 17</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea, o da un notaio da esso Presidente designato e nominato dall'Assemblea e, quando lo ritenga del caso, da due Scrutatori da lui designati e nominati dall'Assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per verificare il diritto di intervento, la validità delle deleghe e delle procure, la identità degli intervenienti in proprio, per delega o per procura. E' ammessa, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di volta in volta applicabili, la notifica elettronica della delega per mezzo di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo che verrà volta a volta indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Per tali operazioni egli può avvalersi dell'ausilio di una o più persone da lui stesso designate anche non assunti le funzioni di scrutatore.</p> <p>Il Presidente ha inoltre pieni poteri per accertare se l'Assemblea è validamente costituita ed in numero legale per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni secondo quanto previsto nel presente Statuto. La validità dell'Assemblea, una volta dichiarata dal Presidente, non può essere contestata dagli azionisti, salvo il diritto di impugnazione a norma di legge.</p>	<p>Art. 12 - Presidenza</p> <p>12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea, o da un notaio da esso Presidente designato e nominato dall'Assemblea e, quando lo ritenga del caso, da due Scrutatori da lui designati e nominati dall'Assemblea.</p> <p>12.2 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per verificare il diritto di intervento, la validità delle deleghe e delle procure, la identità degli intervenienti in proprio, per delega o per procura. E' ammessa, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di volta in volta applicabili, la notifica elettronica della delega per mezzo di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo che verrà volta a volta indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Per tali operazioni egli può avvalersi dell'ausilio di una o più persone da lui stesso designate anche non assunti le funzioni di scrutatore.</p> <p>Il Presidente ha inoltre pieni poteri per accertare se l'Assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori e per stabilire le modalità delle votazioni secondo quanto previsto nel presente Statuto. La validità dell'Assemblea, una volta dichiarata dal Presidente, non può essere contestata dagli azionisti, salvo il diritto di impugnazione a norma di legge.</p>
<p>Art. 18</p> <p>Le deliberazioni assembleari devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un</p>	<p>Art. 13 - Verbali</p> <p>13.1 Le deliberazioni assembleari devono constare da</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>notaio, verbali che sono trascritti in apposito libro a norma di legge. Le relative copie ed estratti dei verbali stessi, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che è in carica al momento della loro produzione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova, anche in giudizio, delle deliberazioni prese dall'Assemblea.</p>	<p>verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un notaio, verbali che sono trascritti in apposito libro a norma di legge. Le relative copie ed estratti dei verbali stessi, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che è in carica al momento della loro produzione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova, anche in giudizio, delle deliberazioni prese dall'Assemblea.</p>
	<p>Titolo IV Amministrazione e Direzione Capo I - Consiglio di Amministrazione</p>
<p>Art. 5 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e da non più di 13 membri anche non soci.</p> <p>L'Assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4.</p> <p>Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore.</p> <p>Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza qualora i requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la vigente normativa, devono essere in possesso di tale requisito.</p>	<p>Art. 14 Composizione</p> <p>14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e da non più di 13 membri, anche non soci.</p> <p>14.2 L'Assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>14.3 Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, <u>anche regolamentare</u>, <i>pro-tempore</i> vigente; di essi <u>in particolare</u>, un numero minimo <u>di amministratori</u> corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima <u>vigente</u> deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, <u>del D.Lgs. 58/1998 nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.</u></p> <p>Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti.</p> <p>14.4 Il venire meno dei requisiti <u>stabiliti dalla legge e dal presente Statuto</u> determina la decadenza dell'Amministratore. Il venire meno del requisito d'indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza qualora i requisiti permangano in capo al numero minimo di</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

	<p>Amministratori che, secondo la vigente normativa, devono essere in possesso di tale requisito.</p>
	<p>Art. 15 - Nomina</p> <p>15.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà avviene, nel rispetto della disciplina <i>pro-tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>15.2 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente. <u>anche tramite i mezzi di comunicazione a distanza (tali da consentire l'identificazione dei depositanti) che saranno resi noti nell'avviso di convocazione, almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso di eventuali convocazioni successive, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito internet della Società, nonché con le altre forme di pubblicità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro-tempore vigente, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.</u></p> <p>15.3 Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>15.4 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, singolarmente o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con</p>

diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor misura eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria determinata dalla Consob ai sensi delle disposizioni regolamentari pro-tempore vigenti e resa nota nell'avviso di convocazione.

15.5 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositati:

(i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche la carica ai sensi di legge e del presente Statuto, ivi incluso il rispetto del limite al cumulo degli incarichi eventualmente stabilito dalla Società con proprio regolamento e, in tal caso, reso noto nell'avviso di convocazione;

(ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

~~15.6 Dovrà inoltre depositarsi~~ Entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, dovrà inoltre depositarsi l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

15.7 Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

15.8 All'elezione del Consiglio di Amministrazione si

procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi ~~vengono~~ sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia in alcun modo collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggiore numero di voti espressi.

15.9 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate:

- non ~~sia~~ fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro-tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia stata assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro-tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non ~~assicuri~~ assicurasse il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

- non ~~sia~~ fosse assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente, secondo l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto, sempre a

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

	<p>condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri <u>assicurasse</u> il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>15.10 Nel caso in cui venga <u>fosse</u> presentata una unica lista, o nel caso in cui non venga <u>fosse</u> presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina <i>pro-tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>
<p>Art. 7 Il Consiglio provvede a norma di legge e del presente statuto alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio.</p>	<p>Art. 16 - Sostituzione</p> <p>16.1 Il Consiglio provvede a norma di legge e del presente Statuto alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio.</p> <p>16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. secondo quanto di seguito indicato e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nomina i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla stessa lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando il medesimo criterio;</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per provvedere alla nomina del Consiglio stesso.</p>	<p>b) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque qualora non sia possibile rispettare quanto disposto dalla lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro-tempore</i> vigente e (ii) il rispetto della disciplina <i>pro-tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi.</p> <p>16.3 Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per provvedere alla nomina del Consiglio stesso. <u>Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.</u></p>
<p>Art. 6 I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p>	<p>Art. 17 - Durata della carica 17.1 Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p>
<p>Art. 12 Al Consiglio di Amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge alla competenza dell'assemblea generale. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite inoltre,</p>	<p>Art. 18 - Poteri 18.1 Al Consiglio di Amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge alla competenza dell'assemblea generale. 18.2 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite inoltre, nel rispetto dell'art. 2436 c.c., le seguenti</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>nel rispetto dell'art. 2436 c.c., le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none">- la delibera di fusione e di scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis anche quali richiamati dall'art. 2506 ter, ultimo comma, c.c.;- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.	<p>competenze:</p> <ul style="list-style-type: none">- la delibera di fusione e di scissione di cui agli artt. 2505, 2505-bis anche quali richiamati dall'art. 2506 ter, ultimo comma, c.c.;- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;- l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
<p>Art. 9</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato, quante volte occorra, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Deve essere convocato quando ne venga fatta la domanda scritta alla Presidenza da un Consigliere di Amministrazione, o dal Direttore generale, o da un Sindaco, comunque a' sensi e nei casi di legge.</p> <p>La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o con telefax o con messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante teleconferenza o videoconferenza.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono essere assicurate, comunque: <ol style="list-style-type: none">1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;	<p>Art. 19 - Convocazione</p> <p>19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, quante volte occorra, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Deve essere convocato quando ne sia fatta la domanda scritta alla Presidenza da un Consigliere di Amministrazione Amministratore, o dal Direttore Generale, o da un Sindaco, comunque a' ai sensi e nei casi di legge.</p> <p>19.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera da spedirsi con messaggio di posta elettronica da inviare almeno 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o con telefax o con messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima.</p> <p>19.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono essere assicurate, comunque: <ol style="list-style-type: none">1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione,

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Gli Amministratori riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o per conto di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se sussiste, che esercita attività di direzione e coordinamento.</p> <p>Si segnala che il comma 4 è ora rubricato sub Articolo 29.1</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.</p> <p>Si segnala che il testo dal comma 5 fino alla fine (ultima parola: "congruo periodo di tempo") è ora inserito nel rubricato Articolo 27.</p>	<p>nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;</p> <p>- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente e il Segretario.</p>
<p>Art. 10 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della</p>	<p>Art. 20 - Validità delle deliberazioni 20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>maggioranza dei membri che lo compongono.</p> <p>Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p>	<p>maggioranza dei membri che lo compongono.</p> <p>20.2 Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p>
<p>Art. 11</p> <p>La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, se nominati, ai Vice-Presidenti.</p> <p>Oltre ai poteri loro eventualmente conferiti dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente e, quando nominati, ai Vice-Presidenti spettano in ogni caso il potere di promuovere azioni, di costituire la Società in giudizio, di fare opposizioni a ricorsi e ingiunzioni, di esperire ogni azione e rimedio per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, in sede di giurisdizione ordinaria, amministrativa, costituzionale e tributaria, per ogni stato e grado, nominando all'uopo avvocati, procuratori e periti.</p> <p>Si segnala che il testo dei commi 1 e 2 è ora inserito nel rubricato Articolo 28.1.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e del presente statuto, parte dei propri poteri oltre che al Presidente e ai Vice-Presidenti, anche ad altri consiglieri, sia per l'espletamento di particolari incarichi, sia per la gestione in generale, procedendo in quest'ultimo caso alla nomina di uno o più Amministratori Delegati.</p> <p>A questi compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Si segnala che il testo dei comma 3 e 4 è ora rubricato sub Articolo 23.1.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale e può delegare allo stesso la gestione operativa della società, in armonia con gli indirizzi generali di gestione fissati dal Consiglio stesso.</p> <p>Si segnala che il comma 5 è ora rubricato sub Articolo 26.1.</p>	

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare anche un Comitato Esecutivo del quale stabilirà, all'atto della nomina, il numero dei componenti, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.</p> <p>Il Comitato Esecutivo può riunirsi per teleconferenza o videoconferenza a norma di quanto previsto dall'art. 9.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare parte dei propri poteri a persone estranee al Consiglio di amministrazione stesso, legate o meno alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nominando direttori, procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Si segnala che il comma 8 è ora rubricato sub Articolo 28.3.</p> <p>Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.</p> <p>Si segnala che il comma 9 è ora rubricato sub Articolo 29.</p>	<p>Art. 21 - Comitato Esecutivo</p> <p>21.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare anche un Comitato Esecutivo del quale stabilirà, all'atto della nomina, il numero dei componenti, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno un Comitato Esecutivo del quale stabilisce, all'atto della nomina, le regole di composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.</u></p> <p>21.2 Il Comitato Esecutivo può riunirsi per teleconferenza o videoconferenza a norma di quanto previsto dall'art. 9 19, comma 3.</p>
<p>Art. 8</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e può nominare uno o più Vice-Presidenti. Essi durano in carica per tutto il loro mandato consiliare.</p> <p>In caso di nomina di più Vice-Presidenti il Consiglio, al momento della nomina, delibererà l'ordine con il quale essi rappresenteranno il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice-Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente o dell'altro/degli altri Vice-Presidente/i.</p> <p>In assenza del Presidente e dei Vice-Presidenti, il Consigliere più anziano di età ne fa le veci.</p>	<p>Art. 22 - Presidente e Vice-Presidenti</p> <p>22.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e può nominare uno o più Vice-Presidenti. Essi durano in carica per tutto il loro mandato consiliare.</p> <p>22.2 In caso di nomina di più Vice-Presidenti, il Consiglio, al momento della nomina, delibererà delibera l'ordine con il quale essi rappresenteranno rappresentano il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice-Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente o dell'altro/degli altri Vice-Presidente/i. In assenza del Presidente e dei Vice-Presidenti, il Consigliere l'Amministratore più anziano di età ne fa le veci.</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>Il Consiglio nomina pure il proprio Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, determinandone la retribuzione. Si segnala che il comma 5 è ora rubricato sub Articolo 25.</p>	<p><u>22.3 Il Presidente ha compiti di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio, del quale convoca le riunioni fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.</u></p> <p><u>22.4 Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli Amministratori Delegati, se nominati, e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali.</u></p>
	<p>Art. 23 - Amministratori Delegati</p> <p>23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e del presente Statuto, parte dei propri poteri oltre che al Presidente e ai Vice-Presidenti, anche ad altri consiglieri, sia per l'espletamento di particolari incarichi, sia per la gestione in generale, procedendo in quest'ultimo caso alla nomina di uno o più Amministratori Consiglieri Delegati.</p> <p>A questi compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Art. 13</p> <p>Le funzioni degli Amministratori sono retribuite con assegno da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria oltre il rimborso delle spese. In mancanza di proposte di variazioni l'assegno rimane quello determinato dalla precedente assemblea.</p>	<p>Art. 24 - Compensi degli Amministratori</p> <p>Le funzioni degli Amministratori sono retribuite con assegno da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria oltre il rimborso delle spese. In mancanza di proposte di variazioni l'assegno rimane quello determinato dalla precedente assemblea.</p> <p><u>24.1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.</u></p> <p><u>24.2 La ripartizione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, deliberati dall'Assemblea, è stabilita</u></p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

	<p><u>con deliberazione del Consiglio stesso.</u></p> <p><u>24.3 Il Consiglio può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche prevista ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.</u></p>
	<p>Art. 25 - Segretario</p> <p>25.1 Il Consiglio nomina pure <u>altresì</u> il proprio Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, determinandone la retribuzione.</p>
	<p style="text-align: center;">Capo II Direzione</p>
	<p>Art. 26 - Direttore Generale</p> <p>26.1 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, e può delegare allo stesso la gestione operativa della società, in armonia con gli indirizzi generali di gestione fissati dal Consiglio stesso <u>determinandone i poteri, la durata dell'incarico e il relativo compenso.</u></p> <p>26.2 <u>All'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale di poteri per lo svolgimento degli affari correnti della Società in conformità agli indirizzi generali di gestione fissati, secondo le competenze, dal Consiglio stesso, dal Comitato Esecutivo, se istituito, ovvero dal/dagli Amministratore/i Delegati, se nominati.</u></p>
	<p>Art. 27 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili</p> <p>27.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e ne determina il compenso.</p> <p>27.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

	<p>competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.</p> <p><u>27.3 Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e ne definisce il compenso.</u></p>
	<p style="text-align: center;">Capo III Rappresentanza e firma sociale</p>
	<p>Art. 28 - Rappresentanti e procuratori</p> <p>28.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio <u>e l'uso della firma sociale</u> spettano <u>disgiuntamente</u> al Presidente e, se nominati, ai Vice-Presidenti. Oltre ai poteri loro eventualmente conferiti dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente e, quando nominati, ai Vice-Presidenti spettano in ogni caso il potere di promuovere azioni, di costituire la Società in giudizio, di fare opposizioni a ricorsi e ingiunzioni, di esperire ogni azione e rimedio per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, in sede di giurisdizione ordinaria, amministrativa, costituzionale e tributaria, per ogni stato e grado, nominando all'uopo avvocati, procuratori e periti.</p> <p>28.2 <u>Se nominati, la rappresentanza della Società compete anche, disgiuntamente, agli Amministratori Delegati e al Direttore Generale, nei limiti dei poteri di cui sono investiti dal Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p>28.3 Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare parte dei propri poteri a persone estranee <u>conferire la rappresentanza della società a terzi estranei</u> al Consiglio di Amministrazione stesso, legate legati o meno alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nominando direttori, procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti.</p>
	<p style="text-align: center;">Capo IV Doveri di informazione</p>
	<p>Art. 29 - Doveri di informazione del Consiglio di</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

	<p>Amministrazione, degli organi delegati e dei dirigenti con responsabilità strategiche</p> <p>Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.</p> <p>29.1 Gli Amministratori riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo o anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o per conto di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se sussiste, che esercita attività di direzione e coordinamento.</p> <p>29.2 <u>Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</u></p>
	<p style="text-align: center;">Titolo VI Collegio Sindacale</p>
<p>Art. 26 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.</p> <p>I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.</p>	<p>Art. 30 - Composizione</p> <p>30.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.</p> <p>30.2 I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

La nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea a' sensi di legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina *pro-tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle

Art. 31 - Nomina

31.1 La nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea ~~a'~~ **ai** sensi di legge.

31.2 Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina *pro-tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

31.3 La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura ~~viene~~ **è** presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

31.4 Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ~~ad~~ entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

31.5 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il ~~2,5%~~ **del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. la percentuale del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria determinata dalla Consob ai sensi delle disposizioni regolamentari pro-tempore vigenti e resa nota nell'avviso di convocazione.**

31.6 Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme le ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.

31.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, ~~almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme le ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.~~

anche tramite i mezzi di comunicazione a distanza tali da consentire l'identificazione dei depositanti che saranno resi noti nell'avviso di convocazione, almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso di eventuali convocazioni successive, e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito internet della Società, nonché con le altre forme di pubblicità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro-tempore vigente, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.

31.8 Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale ed uno supplente.

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro-tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo

31.9 Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

31.10 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

31.11 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e uno supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale e uno supplente.

31.12 Ai fini della nomina del Collegio Sindacale di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

31.13 Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro-tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e fermo il rispetto della disciplina *pro-tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro-tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà, nel rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi, con votazione a maggioranza relativa, previa

l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

31.14 Qualora venga sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e fermo il rispetto della disciplina *pro-tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

31.15 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Art. 32 - Sostituzione

32.1 In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro-tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

32.2 Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

32.3 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà, nel rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi, con votazione a maggioranza relativa, previa

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di diritti di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le ultime risultanze delle comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabile in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p> <p>Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e, se nominato, il segretario.</p>	<p>presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di diritti di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le ultime risultanze delle comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabile in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p> <p>32.4 Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Art. 33 - Riunioni</p> <p>33.1 Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e, se nominato, il segretario.</p>
	<p style="text-align: center;">Titolo VII Bilancio e utili</p>
<p>Art. 23 L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ciascun anno.</p> <p>Art. 25 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione di un bilancio sociale a norma di legge.</p>	<p>Art. 34 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio</p> <p>34.1 L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ciascun anno.</p> <p>34.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione di un bilancio sociale a norma di legge.</p> <p>Art. 35 - Destinazione degli utili</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale, sono ripartiti agli azionisti, in tutto o in parte secondo quanto viene deliberato dall'Assemblea.</p> <p>Nel caso in cui vengano emesse particolari categorie di azioni, le presenti disposizioni si applicheranno compatibilmente con quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto relativamente alla distribuzione degli utili pertinenti a ciascuna delle categorie di azioni.</p>	<p>35.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale, sono ripartiti agli azionisti, in tutto o in parte secondo quanto viene deliberato dall'Assemblea.</p> <p>35.2 Nel caso in cui vengano <u>Qualora fossero</u> emesse particolari categorie di azioni, le presenti disposizioni si applicheranno compatibilmente con quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto relativamente alla distribuzione degli utili pertinenti a ciascuna delle categorie di azioni.</p>
<p>Art. 24</p> <p>Il Consiglio, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno e possibile in relazione all'andamento economico della Società, può deliberare, con il consenso del Collegio sindacale, il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.</p>	<p>Art. 36 - Acconti sui dividendi</p> <p>36.1 Il Consiglio <u>di Amministrazione</u>, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno e possibile in relazione all'andamento economico della Società, può deliberare, con il consenso del Collegio Sindacale, il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.</p>
	<p style="text-align: center;">Titolo VIII Recesso del socio - Scioglimento e liquidazione</p>
	<p>Art. 37. Recesso del socio</p> <p><u>Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>la proroga del termine della durata della Società;</u> - <u>l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</u>
<p>Art. 27</p> <p>Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede a sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e i compensi.</p>	<p>Art. 38 - Liquidazione della Società</p> <p>38.1 Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede a sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e i compensi.</p>
	<p style="text-align: center;">Titolo IX Disposizioni Generali</p>
<p>Art. 28</p>	<p>Art. 39 - Clausole transitorie</p>

Allegato Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

Le disposizioni degli articoli 14, terzo comma, 15) e 26) volte a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale trovano applicazione per i primi tre rinnovi dell'organo rispettivamente interessato successivi al 12 agosto 2012. In relazione al primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in deroga a quanto previsto agli articoli 15) e 26) in merito alla presentazione di liste con un numero di candidati pari o superiore a tre, queste ultime devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Le disposizioni degli articoli 14), 15), ~~16), -26)~~ 30), 31) e 32) volte a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale trovano applicazione per i primi tre rinnovi dell'organo rispettivamente interessato successivi al 12 agosto 2012. In relazione al primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in deroga a quanto previsto agli articoli 15, ~~comma 7, e 26)~~ 31, comma 4, in merito alla presentazione di liste con un numero di candidati pari o superiore a tre, queste ultime devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.